

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 192/CGF – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2012

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL CALCIATORE CAPUTO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL’ART. 8 COMMA 11, C.G.S. - NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Francesco Caputo, ed altri tesserati, all’epoca dei fatti tesserati in favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art.1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 94 comma 1,lett. a) N.O.I.F. e all’art. 8 comma 11 C.G.S. per avere pattuito con la Salernitana Calcio 1919, a titolo di corrispettivo per le sue prestazioni sportive nella Stagione Sportiva 2009/2010 compensi in “nero”e pertanto in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali, così come depositate presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della squalifica per giorni 45 e della ammenda di € 15.000.00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Caputo deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva negato l’esistenza nella fattispecie di un contratto di cessione del diritto di immagine, dal momento che tutti i soggetti partecipanti alla trattativa (Presidente, Direttore Sportivo e Agenti) avevano concordemente affermato, che collateralmente al contratto di prestazione sportiva, depositato in Lega, era stato concluso in forma orale un contratto di cessione del diritto di immagine. Tale contratto, non andava depositato, in quanto non sussiste nell’ambito della normativa federale l’obbligo giuridico di depositare i contratti di cessione del diritto di immagine, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli che hanno ad oggetto la prestazione sportiva.

Né tale obbligo giuridico può essere fatto risalire, come ritenuto dalla C.D.N. alla circolare del 2008 del Consiglio di Lega, in quanto come è noto le circolari non sono fonti di diritto e ad esse non può essere riconosciuto alcuna efficacia normativa esterna.

Il ricorrente, in via gradata, censura la decisione impugnata per avere il primo Giudice inflittagli anche la sanzione della ammenda, non prevista dalla normativa federale nella fattispecie, in quanto l’art. 8 comma 11 C.G.S. prevede in via esclusiva la squalifica della durata non inferiore ad 1 mese e non anche l’ammenda.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Osserva la Corte Federale che la questione della tracciabilità nell'ordinamento federale del contratto di cessione del diritto di immagine, mediante il suo deposito presso la lega di competenza, contestata dalla difesa del ricorrente, costituisce in effetti un falso problema o meglio un espediente difensivo, da momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, in via principale ed esclusiva ha accertato in modo certo ed esaustivo che la società e il calciatore hanno stipulato un contratto avente ad oggetto soltanto le prestazioni sportive del Caputo per la stagione 2009/2010, pattuendo il pagamento di una parte dei compensi in "nero", in contrasto con il contratto formalmente depositato in Lega.

Le conclusioni sul punto della C.D.N. sono suffragate da univoci elementi probatori che il primo Giudice ha correttamente individuato nel fatto che sia il Caputo, che il segretario generale della società Leoni e lo stesso procuratore del calciatore, nelle loro prime dichiarazioni ufficiali, hanno sempre collegato l'assegno di € 140.000,00, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto dal calciatore, esclusivamente al contratto di prestazione sportiva, sottoscritto il 10.7.2009 e depositato in Lega, senza l'indicazione di tale ulteriore somma e senza alcun riferimento ad una causale diversa da quella della prestazione sportiva.

L'assenza di qualsiasi censura in ordine a queste argomentazioni fondanti della decisione impugnata, comporta sotto questo profilo la inammissibilità del ricorso.

La C.D.N. invero, pur avendo accertato l'accordo fraudolento per il pagamento parziale del corrispettivo delle prestazioni sportive in "nero", ha altresì considerato ad abundantiam, la ipotesi difensiva del Caputo, secondo cui la causale dell'assegno di € 140.000,00, azionato dal calciatore in via monitoria, doveva essere attribuita esclusivamente al contestuale contratto di cessione del diritto di immagine, ma ne ha affermato la irrilevanza sul piano assolutorio, ritenendo che in ogni caso la previsione di un ulteriore corrispettivo per un diverso titolo, oltre ad essere resistita dal contrario accertamento, costituiva comunque una violazione della normativa federale, che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società.

La censura del ricorrente sul punto che contesta l'obbligo del deposito in forza di una circolare della Lega, è assolutamente priva di pregio.

Nella specie si è trattato di una delibera e non di una circolare, del Consiglio di Lega, che ha stabilito che i contratti relativi alla cessione dei diritti di immagine del calciatore a favore della società per cui è tesserato devono essere depositati presso la Lega.

La delibera della Lega quindi rientra nel novero delle "norme e degli atti federali" cui i tesserati in forza dell'art. 1 comma 1 C.G.S. sono tenuti ad osservare.

Del pari infondata è la ulteriore censura con la quale si deduce la illegittimità della sanzione della ammenda inflitta, siccome non prevista dall'art. 8, comma 11 C.G.S., contestato al ricorrente e ciò in quanto l'incolpato deve rispondere altresì della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 C.G.S., sanzionata per i tesserati dall'art. 19 che prevede al comma 1 lett. c) la sanzione della ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Caputo Francesco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F., E DELL'ART. 8 COMMA 10, C.G.S. - NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Gaetano Fedele, agente di calciatori ed altri soggetti, all'epoca dei fatti tesserati in favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 94 comma 1, lett. c) N.O.I.F. e all'art. 8 comma 10 C.G.S. per avere partecipato alle violazioni ascritte alla Salernitana Calcio 1919 e ai calciatori Francesco Caputo e

Mariano Stendardo, che hanno pattuito nella Stagione Sportiva 2009/2010, compensi in “nero”, in contrasto con il documento contrattuale depositato presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 e della ammenda di € 15.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele, riproponendo la tesi assolutoria, sostenuta senza successo dinanzi il primo Giudice e cioè che la dazione dell’assegno al Caputo, non costituiva parte del corrispettivo della prestazione sportiva, bensì, un emolumento concordato per la cessione del diritto di immagine. Tale contratto non andava depositato, in quanto non sussiste nell’ambito della normativa federale l’obbligo giuridico di depositare i contratti aventi ad oggetto la cessione del diritto di immagine

Il ricorrente in via gradata, censura la decisione impugnata per avere il primo Giudice inflittagli la sanzione della ammenda, non prevista dalla normativa federale nella fattispecie, in quanto l’art. 8 comma 10 C.G.S. prevede in via esclusiva la sanzione della inibizione di durata non inferiore a mesi sei.

Il ricorso è infondato e non merita l’accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che la questione della tracciabilità nell’ordinamento federale del contratto di cessione del diritto di immagine, mediante il suo deposito presso la Lega di competenza, contestata dalla difesa del ricorrente, costituisce in effetti un falso problema o meglio un mero espediente difensivo, dal momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, in via principale ed esclusiva, ha accertato in modo certo ed esaustivo, che la società e il calciatore hanno stipulato un unico contratto, avente ad oggetto soltanto le prestazioni sportive del Caputo per la stagione 2009/2010, pattuendo il pagamento di una parte dei compensi in “nero”, in contrasto con il contratto formalmente depositato in Lega.

Le conclusioni sul punto della C.D.N. sono suffragate da univoci elementi probatori che il primo Giudice ha correttamente individuato nel fatto che sia il Caputo, che il segretario generale della società, Leoni e lo stesso procuratore del calciatore, nelle loro prime dichiarazioni ufficiali, hanno sempre collegato l’assegno di € 140.000,00, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dal calciatore, esclusivamente al contratto di prestazione sportiva, sottoscritto il 10.7.2009 e depositato in Lega, senza l’indicazione di tale ulteriore somma e senza alcun riferimento ad una causale diversa da quella della prestazione sportiva.

L’assenza di qualsiasi censura in ordine a queste argomentazioni fondanti della decisione impugnata, comporta sotto questo profilo la inammissibilità del ricorso.

La C.D.N. invero, pur avendo accertato l’accordo fraudolento per il pagamento parziale del corrispettivo delle prestazioni sportive in “nero”, ha altresì considerato ad abundantiam, la ipotesi difensiva del Caputo e degli altri deferiti, secondo i quali la causale dell’assegno di €140.000,00, azionato dal calciatore in via monitoria, doveva essere attribuita esclusivamente al contestuale contratto di cessione del diritto di immagine, ma ne ha affermato la irrilevanza sul piano assolutorio, ritenendo che in ogni caso la previsione di un ulteriore corrispettivo per un diverso titolo, oltre ad essere resistita dal contrario accertamento di fatto, costituiva comunque una violazione della normativa federale che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società.

La censura del ricorrente sul punto è priva di pregio, dal momento che la delibera del Consiglio di Lega, correttamente richiamata dalla C.D.N., rientra nel novero delle orme e degli atti federali” che i tesserati in forza dell’art. 1 comma 1 C.G.S. sono tenuti ad osservare.

Del pari infondata è la ulteriore censura con la quale si deduce la illegittimità della sanzione della ammenda inflitta, siccome non prevista dall’art. 8 comma 10 C.G.S., contestato al ricorrente e ciò in quanto l’incolpato deve rispondere altresì della violazione prevista dall’art. 1 comma 1 C.G.S., sanzionata per i tesserati dall’art. 19, che prevede al comma 1 lett. c) la sanzione della ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fedele Gaetano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIGNOR FEDELE ENRICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 10, C.G.S. (NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Enrico Fedele, agente di calciatori ed altri soggetti, all'epoca dei fatti tesserati in favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 94 comma 1, lett. c) N.O.I.F. e all'art. 8 comma 10 C.G.S. per avere partecipato alle violazioni ascritte alla Salernitana Calcio 1919 e ai calciatori Francesco Caputo e Mariano Stendardo, che hanno pattuito nella Stagione Sportiva 2009/2010, compensi in "nero", in contrasto con il documento contrattuale depositato presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 e della ammenda di € 15.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele riproponendo la tesi assolutoria, sostenuta senza successo dinanzi il primo Giudice e cioè che la dazione dell'assegno allo Stendardo, non costituiva parte del corrispettivo della prestazione sportiva, bensì, un emolumento concordato per la cessione del diritto di immagine. Tale contratto non andava depositato, in quanto non sussiste nell'ambito della normativa federale l'obbligo giuridico di depositare i contratti aventi ad oggetto la cessione del diritto di immagine

Il ricorrente in via gradata, censura la decisione impugnata per avere il primo Giudice inflittagli la sanzione della ammenda, non prevista dalla normativa federale nella fattispecie, in quanto l'art. 8 comma 10 C.G.S. prevede in via esclusiva la sanzione della inibizione di durata non inferiore a mesi 6.

Il ricorso è infondato e non merita l'accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che la questione della tracciabilità nell'ordinamento federale del contratto di cessione del diritto di immagine, mediante il suo deposito presso la lega di competenza, contestata dalla difesa del ricorrente, costituisce in effetti un falso problema o meglio un mero espediente difensivo, dal momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, in via principale ed esclusiva, ha accertato in modo certo ed esaustivo, che la società e il calciatore hanno stipulato un unico contratto, avente ad oggetto soltanto le prestazioni sportive del Caputo per la stagione 2009/2010, pattuendo il pagamento di una parte dei compensi in "nero", in contrasto con il contratto formalmente depositato in Lega.

Le conclusioni sul punto della C.D.N. sono suffragate da univoci elementi probatori che il primo Giudice ha correttamente individuato nel fatto che sia lo Stendardo, che il segretario generale della società, Leoni e lo stesso procuratore del calciatore, nelle loro prime dichiarazioni ufficiali, hanno sempre collegato l'assegno di € 130.000,00, esclusivamente al contratto di prestazione sportiva depositato in Lega, senza l'indicazione di tale ulteriore somma e senza alcun riferimento ad una causale diversa da quella della prestazione sportiva.

L'assenza di qualsiasi censura in ordine a queste argomentazioni fondanti della decisione impugnata, comporta sotto questo profilo la inammissibilità del ricorso.

La C.D.N. invero, pur avendo accertato l'accordo fraudolento per il pagamento parziale del corrispettivo delle prestazioni sportive in "nero", ha altresì considerato ad abundantiam, la ipotesi difensiva dello Stendardo e degli altri deferiti, secondo i quali la causale dell'assegno di € 130.000,00, depositato dal calciatore sul proprio conto corrente, doveva essere attribuita esclusivamente al contestuale contratto di cessione del diritto di immagine, ma ne ha affermato la irrilevanza sul piano assolutorio, ritenendo che in ogni caso la previsione di un ulteriore corrispettivo per un diverso titolo, oltre ad essere resistita dal contrario accertamento di fatto, costituiva comunque una violazione della normativa federale che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società.

La censura del ricorrente sul punto è priva di pregio, dal momento che la delibera del Consiglio di Lega, correttamente richiamata dalla C.D.N., rientra nel novero delle "norme e degli atti federali" che i tesserati in forza dell'art. 1 comma 1 C.G.S. sono tenuti ad osservare.

Del pari infondata è la ulteriore censura con la quale si deduce la illegittimità della sanzione della ammenda inflitta, siccome non prevista dall'art. 8 comma 10 C.G.S., contestato al ricorrente e ciò in quanto l'incolpato deve rispondere altresì della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 C.G.S., sanzionata per i tesserati dall'art. 19, che prevede al comma 1 lett. c) la sanzione della ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fedele Enrico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIATORE STENDARDO MARIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 60 E AMMENDA DI € 15.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), E COMMA 2, ULTIMO PERIODO, N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 11, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Mariano Stendardo, ed altri tesserati, all'epoca dei fatti tesserati in favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 94 comma 1, lett. a) N.O.I.F. e all'art. 8 comma 11 C.G.S. per avere pattuito con la Salernitana Calcio 1919, a titolo di corrispettivo per le sue prestazioni sportive nella Stagione Sportiva 2009/2010 compensi in "nero" e pertanto in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali, così come depositate presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della squalifica per giorni 60 e della ammenda di € 15.000.00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Stendardo deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva negato l'esistenza nella fattispecie di un contratto di cessione del diritto di immagine, dal momento che tutti i soggetti partecipanti alla trattativa (Presidente, Direttore Sportivo e Agenti) avevano concordemente affermato, che collateralmente al contratto di prestazione sportiva, depositato in Lega, era stato concluso in forma orale un contratto di cessione del diritto di immagine. Tale contratto, non andava depositato, in quanto non sussiste nell'ambito della normativa federale l'obbligo giuridico di depositare i contratti di cessione del diritto di immagine, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli che hanno ad oggetto la prestazione sportiva.

Né tale obbligo giuridico può essere fatto risalire, come ritenuto C.D.N. alla circolare del 2008 del Consiglio di Lega, in quanto come è noto le circolari non sono fonti di diritto e ad esse non può essere riconosciuto alcuna efficacia normativa esterna.

.Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che la questione della tracciabilità nell'ordinamento federale del contratto di cessione del diritto di immagine, mediante il suo deposito presso la lega di competenza, contestata dalla difesa del ricorrente, costituisce in effetti un falso problema o meglio un espediente difensivo, da momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, in via principale ed esclusiva ha accertato in modo certo ed esaustivo che la società e il calciatore hanno stipulato un contratto avente ad oggetto soltanto le prestazioni sportive dello Stendardo per la stagione 2009/2010, pattuendo il pagamento di una parte dei compensi in "nero", in contrasto con il contratto formalmente depositato in Lega

Le conclusioni sul punto della C.D.N. sono suffragate da univoci elementi probatori, che il primo Giudice ha correttamente individuato nel fatto che sia lo Stendardo, che il segretario generale della società, Leoni e lo stesso procuratore del calciatore, nelle loro prime dichiarazioni ufficiali,

hanno sempre collegato l'assegno di € 130.000,00 esclusivamente al contratto di prestazione sportiva, depositato in Lega, senza l'indicazione di tale ulteriore somma e senza alcun riferimento ad una causale diversa da quella della prestazione sportiva

La C.D.N. invero pur avendo accertato l'accordo fraudolento per il pagamento parziale del corrispettivo delle prestazioni sportive in "nero", ha altresì considerato ad abundantiam, la ipotesi difensiva dello Stendardo, secondo cui la causale dell'assegno di € 130.000,00 doveva essere attribuita esclusivamente al contestuale contratto di cessione del diritto di immagine, ma ne ha affermato la irrilevanza sul piano assolutorio, ritenendo che in ogni caso la previsione di un ulteriore corrispettivo per un diverso titolo, oltre ad essere resistita dal contrario accertamento, costituiva comunque una violazione della normativa federale, che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società.

La censura del ricorrente sul punto, che contesta l'obbligo del deposito in forza di una circolare della Lega, è assolutamente priva di pregio.

Nella specie si è trattato di una delibera, e non di una circolare, del Consiglio di Lega, che ha stabilito che i contratti relativi alla cessione dei diritti di immagine del calciatore a favore della società per cui è tesserato devono essere depositati presso la Lega.

La delibera della Lega, quindi, rientra nel novero delle "norme e degli atti federali" cui i tesserati in forza dell'art. 1 C.G.S. sono tenuti ad osservare.

Il ricorso è dunque infondato e pertanto va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Stendardo Mariano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SIGNOR ACRÌ GUGLIELMO (DIRETTORE SPORTIVO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMA 10, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Guglielmo Acri ed altri tesserati della stessa società, all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Salernitana Calcio 1919 S.p.A per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F. e dell'art. 8 comma 10 C.G.S., per avere partecipato alla violazione addebitata alla Salernitana Calcio ed ai calciatori Francesco Caputo e Mariano Stendardo, che hanno pattuito nella Stagione Sportiva 2009/2010 compensi in "nero", in contrasto con il documento contrattuale ufficiale così come depositato presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della inibizione per mesi 6.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'Acri, sostenendo di essere completamente estraneo ai fatti addebitati alla società e ai calciatori, non avendo avuto alcun ruolo attivo nella vicenda.

In particolare deduce che nella parte motiva della decisione non è dato rinvenire alcuna circostanza trasgressiva riferibile alla sua condotta.

In ogni caso assume che i contratti di cessione del diritto di immagine, essendo stati conclusi verbalmente non potevano, né dovevano essere depositati presso la Lega.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte Federale anzitutto che non sussiste il preteso difetto di motivazione della decisione impugnata, con riferimento alla posizione dell'Acri, sotto un duplice profilo.

In primo luogo la C.D.N. ha fatto espresso riferimento all'atto propulsivo della Procura Federale, ben strutturato sotto l'aspetto motivazionale, nei confronti di tutti i deferiti, tra i quali l'Acri.

In secondo luogo, è assorbente il rilievo che la motivazione del giudice è speculare alla linea difensiva dei deferiti, i quali, concordemente, non hanno disconosciuto la loro partecipazione alla trattativa per il tesseramento dei calciatori Caputo e Stendardo, ma hanno sostenuto l'esistenza di un contratto collaterale di cessione del diritto di immagine, ipotesi che non ha trovato riconoscimento nella decisione della C.D.N..

Peraltro la partecipazione dell'Acri alla stipulazione del contratto dei calciatori Caputo e Stendardo, in frode alle disposizioni federali, oltre che rientrare nelle sue mansioni professionali di direttore sportivo, è stata espressamente confermata dal Presidente della società Antonio Lombardi il quale ha dichiarato che gli accordi con i calciatori erano stati trattati direttamente dal D.S. Guglielmo Acri.

Lo stesso incolpato nelle sue dichiarazioni agli organi di polizia giudiziaria riconosce esplicitamente di avere preso accordi con gli agenti dei calciatori, e definito con gli stessi tutti gli aspetti tecnici ed economici dei contratti

Del tutto privo di pregio infine è il tentativo di giustificare il rilascio degli assegni ai calciatori Caputo e Stendardo a titolo di cessione dei diritti di immagine, anzitutto perché resistito dalla accertata unicità dei contratti di prestazione sportiva e non ultimo dal corretto rilievo della C.D.N., che la previsione di un ulteriore corrispettivo a qualsiasi titolo, costituiva comunque una violazione della normativa federale, che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Acri Guglielmo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete